

LE NUOVE TARIFFE FORENSI

Tutti i costi per le liti civili e con il Fisco

Dal giudice di pace almeno 55 € - Ai praticanti importi dimezzati

Pubblichiamo il Capitolo I delle nuove tariffe forensi, contenente la tariffa civile, amministrativa e tributaria, allegato al decreto del ministro della Giustizia firmato ieri.

Tariffa degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria

dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo articolo 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

ARTICOLO 5

Criteri generali per la liquidazione

ARTICOLO 1
Diritto dell'avvocato
1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.

ARTICOLO 2
Obbligo del cliente
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

ARTICOLO 3
Giudizi non compiuti
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

ARTICOLO 4
Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti
1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa

2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.
5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rile-

ARTICOLO 6
Determinazione del valore della controversia
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisio-

ne, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.
5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rile-

vanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a 516.500,00 euro.
6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente 25.900,00 euro ma non 103.300,00 euro a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio.
7. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.
8. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

ARTICOLO 7
Pluralità di difensori e società professionali
1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

ARTICOLO 8
Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

ARTICOLO 9
Praticanti avvocati autorizzati ad organi speciali
1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al

avvocato.
2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

ARTICOLO 10
Procedimenti arbitrari rituali
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

ARTICOLO 11
Procedimenti speciali
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti

ARTICOLO 12
Cause in materia di rapporti di lavoro
1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera 500,00 euro gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedura conciliativa, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.

ARTICOLO 13
Cause di valore superiori a 5.164.600,00 euro
1. Per le cause di valore superiore a 5.164.600,00 euro gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3 % del valore della controversia.

ARTICOLO 14
Rimborso spese generali
1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.

Tabella A - Onorari giudiziali

Prestazioni	Fino a 600,00 €			
	Min.		Max.	
I - Cause avanti ai giudici di pace				
1. Per l'intero giudizio	55		190	
	Da 600,01 a 1.600 €	Da 1.600,01 a 2.600 €	Da 2.600,01 a 3.600 €	Da 3.600,01 a 4.600 €
2. Studio della controversia	55	145	75	165
3. Consultazioni con il cliente	30	70	40	80
4. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	20	35	25	40
5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	45	115	60	130
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	20	25	25	30
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	35	115	60	130
8. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	30	60	50	80
9. Redazione delle difese (comparsa conclusionali e repliche)	150	280	155	325
10. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	45	145	75	170
11. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	40	115	60	130

ARTICOLO 10
Procedimenti arbitrari rituali
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

ARTICOLO 11
Procedimenti speciali
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti

ARTICOLO 12
Cause in materia di rapporti di lavoro
1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera 500,00 euro gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedura conciliativa, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.

ARTICOLO 13
Cause di valore superiori a 5.164.600,00 euro
1. Per le cause di valore superiore a 5.164.600,00 euro gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3 % del valore della controversia.

ARTICOLO 14
Rimborso spese generali
1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.

Tabella A - Onorari giudiziali

Prestazioni	Fino a 5.200 €		Da 5.200,01 a 25.900 €		Da 25.900,01 a 51.700 €		Da 51.700,01 a 103.300 €		Da 103.300,01 a 258.300 €		Da 258.300,01 a 516.500 €		Da 516.500,01 a 1.549.400 €		Da 1.549.400,01 a 2.582.300 €		Da 2.582.300,01 a 5.164.600 €		Oltre 5.164.600,00 €		Di valore indeterminabile		Di particolare importanza e indeterminabile			
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Coef. min.	Coef. max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
II - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati e agli organi di giustizia tributaria																										
12. Studio della controversia	80	205	105	415	210	835	420	1.255	630	1.675	840	2.515	1.260	3.355	1.680	4.195	2.100	5.035	0,000407	0,000975	210	1.255	210	2.515		
13. Consultazioni con il cliente	40	105	55	210	110	420	215	630	320	840	425	1.260	635	1.680	435	2.100	1.055	2.525	0,000204	0,000489	110	630	110	1.260		
14. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	30	50	35	105	55	215	110	325	165	430	220	650	330	865	435	1.080	545	1.300	0,000106	0,000252	55	325	55	650		
15. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	70	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330	670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995		
16. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	25	40	30	80	40	165	85	245	125	330	170	495	250	660	335	825	415	990	0,000080	0,000192	45	245	45	495		
17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	55	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330	670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995		
18. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	55	95	60	190	100	385	195	580	295	770	390	1.160	585	1.545	775	1.935	970	2.320	0,000188	0,000449	100	580	100	1.160		
19. Redazione delle difese (comparsa conclusionali e repliche)	205	405	210	810	410	1.625	815	2.440	1.225	3.250	1.630	4.880	2.445	6.505	3.255	8.130	4.070	9.760	0,000788	0,001890	410	2.440	410	4.880		
20. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70	210	110	425	215	855	430	1.285	645	1.710	860	2.570	1.290	3.425	1.715	4.285	2.145	5.140	0,000415	0,000995	215	1.285	215	2.570		
21. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	55	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330	670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995		
III - Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado																										
22. Studio della controversia	80	260	135	520	265	1.045	525	1.565	785	2.090	1.050	3.135	1.570	4.180	2.095	5.225	2.615	6.275	0,000506	0,001215	265	1.565	265	3.135		
23. Consultazioni con il cliente	40	130	70	260	135	520	265	785	395	1.045	525	1.570	790	2.095	1.050	2.620	1.315	3.145	0,000255	0,000609	135	785	135	1.570		
24. Ricerca documenti	30	65	35	135	70	270	140	405	205	540	275	810	410	1.080	545	1.355	680	1.625	0,000132	0,000315	70	405	70	810		
25. Redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione	105	355	180	710	360	1.420	715	2.130	1.070	2.840	1.425	4.260	2.135	5.680	2.845	7.100	3.555	8.520	0,000688	0,001650	360	2.130	360	4.260		
26. Istanza di sospensione	30	65	35	135	70	270	140	405	205	540	275	810	410	1.080	545	1.355	680	1.625	0,000132	0,000315	70	405	70	810		
27. Redazione motivi aggiuntivi	105	355	180	710	360	1.420	715	2.130	1.070	2.840	1.425	4.260	2.135	5.680	2.845	7.100	3.555	8.520	0,000688	0,001650	360	2.130	360	4.260		
28. Atto di intervento	30	65	35	135	70	270	140	405	205	540	275	810	410	1.080	545	1.355	680	1.625	0,000132	0,000315	70	405	70	810		
29. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	55	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330	670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995		
30. Memorie difensive per ognuna	210	560	285	1.125	565	2.255	1.130	3.385	1.695	4.515	2.260	6.775	3.390	9.035	4.520	11.295	5.650	13.555	0,001094	0,002625	565	3.385	565	6.775		
31. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70	290	150	585	295	1.170	590	1.760	885	2.345	1.175	3.520	1.765	4.695	2.350	5.870	2.940	7.045	0,000569	0,001364	295	1.760	295	3.520		
IV - Cause avanti alla Corte d'appello e alla commissione tributaria regionale																										
32. Studio della controversia	125	260	135	520	265	1.045	525	1.565	785	2.090	1.050	3.135	1.570	4.180	2.095	5.225	2.615	6.275	0,000506	0,001215	265	1.565	265	3.135		
33. Consultazioni con il cliente	65	130	70	260	135	520	265	785	395	1.045	525	1.570	790	2.095	1.050	2.620	1.315	3.145	0,000255	0,000609	135	785	135	1.570		
34. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	55	70	60	140	75	280	145	420	215	560	285	840	425	1.125	565	1.405	705	1.685	0,000137	0,000326	75	420	75	840		
35. Prep. e redaz. dell'atto introduttivo del giudizio o della compars																										

LE NUOVE TARIFFE FORENSI

Nel penale l'onorario recupera terreno

L'adeguamento riduce il divario con gli importi previsti nel civile

Pubblichiamo il Capitolo II delle nuove tariffe forensi, contenente la tariffa penale, allegato al decreto del ministro della Giustizia firmato ieri.

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Criteri generali

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenzi da compiere anche in

ore diverse da quelle abituali, eccetera), una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.

4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute; per ogni "corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di "esame e studio"; per ogni attività di "investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni atto o attività con la "partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; una integrazione in caso di "attività difensiva", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione orale". La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 Codice di procedura penale).

5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorene previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino a un terzo della misura prevista.

ARTICOLO 2

Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato

ha ugualmente diritto al rimborso delle spese e al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

ARTICOLO 3

Pluralità di difensori e parti. Società professionali

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino a un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporta l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20 per cento.

3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

4. Se l'incarico professionale è conferito a una società tra avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

ARTICOLO 4

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

ARTICOLO 5

Parte civile

1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari e ai diritti della tariffa civile.

ARTICOLO 6

Rimborsi

1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, eccetera).

ARTICOLO 7

Praticanti abilitati

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.

ARTICOLO 8

Spese generali

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

Tabella C - Penale

	Giudice Di Pace		Gip E Gup		Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza		Tribunale collegiale		Corte d'appello e tribunale di sorveglianza		Corte d'assise e d'appello		Magistrature superiori	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1) Corrispondenza e sessioni														
1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per ognuna:	6	10	8	16	8	12	10	16	12	20	19	32	24	40
1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente ed un suo incaricato, per ogni sessione:	19	39	24	65	24	48	32	65	40	81	65	129	81	161
1.3 In studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione.	39	77	48	129	48	97	65	129	81	161	129	258	161	323
2) Esame e studio (*)	20	35	25	60	25	45	30	60	40	75	60	120	75	150
3) Investigazioni difensive (**)	50	250	60	375	60	280	75	375	95	465	150	750	190	935
4) Indennità (***)	10	16	13	26	13	19	16	26	20	32	35	52	40	65
5) Partecipazione e assistenza (****)	20	35	30	60	30	45	35	60	45	75	70	120	90	150
6) Udienze (per ognuna)														
6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale	30	60	40	90	40	65	50	90	65	110	100	180	125	225
6.2 Per l'esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, eccetera	50	250	75	375	75	280	100	375	125	465	200	750	250	935
6.3 Per la discussione orale	60	300	115	450	115	335	150	450	190	560	300	900	375	1.125
7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno)														
7.1 Esposti, denunce, querelle;														
7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace;	50	230	60	345	60	255	75	345	95	430	150	690	190	860
7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato;														
7.4 Citazioni e notifiche;	20	50	25	75	25	55	30	75	40	90	60	150	75	185
7.5 Impugnazioni;	-	-	-	-	90	450	120	600	150	750	240	1.200	300	1.500
7.6 Memorie;	60	300	90	450	70	335	90	450	115	560	180	900	225	1.125
7.7 Pareri che esercitano l'attività														

(*) L'onorario è ogni volta dovuto: > in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive; ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; > dopo l'avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini; > prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; > dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; > all'atto della redazione di: denunce, querelle, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.
(**) > Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; > per ogni richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; > per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; > per ogni produzione di documenti all'autorità giudiziaria.
(***) Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere.
(****) Ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore: alle attività di ricerca o di formazione della prova. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora.

I ritocchi ai diritti di avvocato

Tabella B - Diritti di avvocato (civile e materie equiparate)

Prestazione	Importi in euro														
	Fino a € 600	Fino a € 1.600	Dal € 2.600,01 a € 5.200,01	Dal € 5.200,01 a € 25.900	Dal € 25.900 a € 2.600,01	Dal € 2.600,01 a € 51.700	Dal € 51.700,01 a € 103.300	Dal € 103.300,01 a € 154.900	Dal € 154.900,01 a € 282.300	Dal € 282.300,01 a € 516.500,01	Dal € 516.500,01 a € 1.549.400	Dal € 1.549.400,01 a € 2.823.300	oltre € 5.164.600	Valore indeterminabile	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerati davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri d'autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali															
1. Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
2. Per la disamina	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
3. Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
4. Per la rinovazione o riassunzione della domanda	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
5. Per la chiamata di un terzo in causa	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
6. Per l'autentica di ogni firma	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
7. Per esame della procura notarile	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
8. Per il versamento del contributo unificato	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
9. Per l'iscrizione della causa a ruolo	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
10. Per la costituzione in giudizio	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
11. Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza per ognuno	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
12. Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
13. Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative), per ognuno	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
15. Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
16. Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
17. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
18. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
19. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
20. Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
21. Per le consultazioni con il cliente	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
22. Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
23. Per la notificazione di ogni atto	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
Se la notificazione è fatta a più di una persona, sono dovute, per ogni persona in più	3	6	7	8	10	12	16	19	21	25	29	31	33	12	16
24. Per l'esame di ogni relazione di verifica	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
25. Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta in giudizio	26	45	52	59	74	89	119	149	163	193	223	238	252	89	119
26. Per la intimazione ai testimoni	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
27. Per la designazione del consulente tecnico di parte	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
28. Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza	11	19	23	26	32	39	52	65	71	84	97	103	110	39	52
29. Per la richiesta dei documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
30. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)	3	6	7	8	10	12	16	19	21	25	29	31	33	12	16
31. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
32. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
33. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione, ivi compresa ogni attività inerente	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
34. Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
35. Per la proposizione della querela di falso	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
36. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
37. Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)	6	10	11	13	16	19	26	32	35	42	48	52	55	19	26
38. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
39. Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte	23	39	45	52	65	77	103	129	142	168	194	207	220	77	103
40. Per la redazione della nota spese giudiziale	11	19	23	26	32	39	52	65							

LE NUOVE TARIFFE FORENSI

Uno «sconto» per le cause di lavoro

Onorari ridotti alla metà per le controversie in materia di impiego o di previdenza - Rimborso maggiorato del 10% in caso di trasferta

Pubblichiamo il Capitolo III delle nuove tariffe forensi, contenente la tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa), allegato al decreto del ministro della Giustizia firmato ieri.

ARTICOLO 1

Generali

1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.

2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

ARTICOLO 2

Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri

1. I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

ARTICOLO 3

Pluralità di difensori e società professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

ARTICOLO 4

Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio

1. Gli onorari e i diritti sono

I valori rivisti per l'ambito stragiudiziale

Valore della pratica	Fino a 600 €		Da 600,01 a 1.600 €		Da 1.600,01 a 5.200 €		Da 5.200,01 a 25.900 €		Da 25.900,01 a 51.700 €		Da 51.700,01 a 103.300 €		Da 103.300,01 a 258.300 €		Da 258.300,01 a 516.500 €		Da 516.500,01 a 1.549.400 €		Da 1.549.400,01 a 2.582.300 €		Da 2.582.300,01 a 5.164.600 €		Oltre 5.164.600 €		Valore indeterminabile		
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
1. Prestazioni di consulenza																											
A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici o telematici, che non importino informativa e studio particolare																											
Minimo 15 massimo 150 €																											
B) Pareri che importino informativa e studio particolare:																											
a) pareri orali																											
20 75 50 120 65 165 90 295 150 420 190 525 265 635 320 845 425 950 480 1.055 530 1.160 0,000103 0,000225 150 525																											
b) pareri scritti																											
20 135 50 240 125 360 185 755 385 1.220 480 1.525 765 1.830 920 2.440 1.225 2.745 1.375 3.050 1.530 3.355 0,000296 0,000650 385 1.525																											
2. Prestazioni di assistenza																											
a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese																											
Diritto fisso 13 €																											
b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese																											
Secondo il contenuto e il valore da 10 a 15 €																											
c) Esame e studio della pratica																											
25 130 70 220 140 330 180 690 530 1.125 665 1.405 705 1.685 845 2.250 1.130 2.530 1.270 2.810 1.410 3.090 0,000273 0,000598 530 1.405																											
d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora)																											
■ in studio, anche telefoniche o telematiche																											
Minimo 35 massimo 60 €																											
■ in studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio																											
Minimo 65 massimo 125 €																											
e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce																											
10 50 25 90 50 135 70 300 155 455 195 565 285 680 345 910 460 1.020 515 1.135 570 1.250 0,000110 0,000242 155 565																											
f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 delle norme generali																											
Dal 3% al 6% fino a € 5.200,00; Dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a 25.900,00 €; dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a 51.700,00 €; dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a 258.300,00 €; dall'1% al 3% sul maggior valore fino a 516.500,00 €; dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a 1.033.000,00 €; dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a 2.582.300,00 €; dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre 2.582.300,00 €																											
L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50 per cento																											
3. Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati eccetera per ogni assistenza																											
Minimo 40 € Massimo 770 €																											
4. Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza																											
Minimo 0,50% del valore Massimo 5% del valore (con un minimo di 65 €)																											
5. Assistenza in procedure arbitrali irrituali																											
Gli stessi diritti e onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale (si veda articolo 10, tariffe civili)																											
6. Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziali, l'onorario deve essere calcolato secondo l'articolo 7 delle norme generali sulla base delle entrate lorde																											
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dal 3% al 5% fino a 5.200,00 euro con un minimo di 155 euro ■ Dall'1,50% al 2% sul maggior valore fino a 25.900,00 euro ■ Dallo 0,50% all'1% sul maggior valore oltre 25.900,00 euro 																											
7. Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti																											
I diritti e gli onorari della tariffa giudiziale civile																											
8. Arbitro unico																											
All'avvocato quale arbitro unico è dovuto oltre al rimborso delle spese documentate il seguente onorario:																											
Fino a 25.900,00 euro																											
Minimo: Massimo: 650 1.935																											
<i>Sul maggior valore</i>																											
Da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro 1.615 3.225																											
Da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro 2.585 5.160																											
Da 103.300,01 euro a 258.300,00 euro 5.165 10.325																											
Da 258.300,01 euro a 516.500,00 euro 9.685 25.820																											
Da 516.500,01 euro a 2.582.300,00 16.140 45.185																											
9. Collegio arbitrale																											
Al collegio arbitrale composta da avvocati, oltre al rimborso delle spese documentate e dovuto il seguente onorario:																											
Fino a 25.900,00 euro																											
Minimo: Massimo: 1.940 5.160																											
<i>Sul maggior valore</i>																											
Da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro 3.875 7.745																											
Da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro 6.460 14.200																											
Da 103.300,01 euro a 258.300,00 euro 12.915 25.820																											
Da 258.300,01 euro a 516.500,00 euro 22.595 58.100																											
Da 516.500,01 euro a 2.582.300,00 41.965 116.200																											
Da 2.582.300,01 euro a 25.822.900,00 euro 41.965 116.200																											
Al Presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno																											
10 - Onorario a tempo																											

Da 2.582.300,01 euro a 25.822.900,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre 25.822.900,00

L'onorario minimo e massimo dovuto per lo scaglione precedente, oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e 25.822.900,00 euro

Valore indeterminabile

1.940 5.160

3.875 7.745

6.460 14.200

12.915 25.820

22.595 58.100

41.965 116.200

41.965 116.200

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00 euro

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

3.230 25.820

in determinabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro; se però il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'articolo 1, com-

ma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche di valore di 516.500,00 euro.

5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.

6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa

o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrutuali.

ARTICOLO 6

Incarico non portato a termine

1. Per le pratiche iniziate ma

non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

ARTICOLO 7

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempi-

mento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

ARTICOLO 11

Pratiche di valore superiori a 5.164.600,00 euro

1. Per le pratiche di valore superiore a 5.164.600,00 euro gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della pratica.

ARTICOLO 12

Rimborso spese generali

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari.

L'arrotondamento dei valori espressi è stato fissato alla cinquantina di euro per gli onorari e all'unità di euro per i diritti.

Al fine di diminuire la "forbice" tra minimi e massimi, inoltre, l'arrotondamento degli onorari minimi è stato calcolato sempre per eccesso (esempio: 10,34 diviene 15; 97,99 diviene 100), quello dei massimi sempre per difetto (esempio 34,67 diviene 30; 89,01 diviene 85).

I diritti sono invece arrotondati con metodo algebrico neutro (fino a 0,49 resta l'unità precedente; dallo 0,50 in poi scatta l'unità di euro successiva (esempio: 10,2 diventa 10; 11,5 diventa 12).

Le voci numeri 1, e 4 della Tabella penale, formalmente relative a onorari, ma sostanzialmente riconducibili a diritti, sono arrotondate con i medesimi criteri dei diritti (si ricordi che la Tabella penale non prevede la distinzione tra diritti e onorari, impianto questo che si è voluto mantenere).

Non vi saranno dunque, per onorari e diritti, valori espressi in decimi o centesimi di euro.

Al riguardo, il Consiglio di Stato pur esprimendo una generale condivisone dell'impostazione metodologica seguita, ha formulato alcune osservazioni relative a taluni pretesi effetti distortivi. Si osserva — nel parere — che i criteri di arrotondamento fissati nelle vigenti tariffe erano stabiliti per eccesso prendendo a riferimento unità di lire 5mila quanto agli onorari e unità di lire mille quanto ai diritti.

CONTINUA A PAG. 28

Dentro le tariffe / La relazione del ministero

La Giustizia illustra le scelte dell'adeguamento

Pubblichiamo la relazione al decreto del ministro della Giustizia che adotta il regolamento per la «Determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziale». I puntini tra le parentesi indicano alcuni periodi omessi

RELAZIONE

Il Consiglio nazionale forense ha sottoposto all'attenzione del ministro della Giustizia i nuovi criteri di riferimento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovuti agli avvocati per l'esercizio dell'attività professionale, approvati con delibera adottata nella seduta plenaria del 20 settembre 2002.

Ai sensi delle suddette disposizioni, le tariffe forensi dovrebbero essere aggiornate ogni due anni. Il termine predetto ha natura ordinaria, ed essendo trascorsi dieci anni dall'ultimo aggiornamento attuato con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, appare opportuno provvedere al periodico aggiornamento delle tariffe.

Com'è noto, nel decennio trascorso si sono succedute rapide trasformazioni nel Paese e nell'amministrazione della giustizia. La professione di avvocato si è adattata ai mutamenti normativi comportanti modifiche di taluni riti sia civili che penali, alla complicazione del sistema normativo

in relazione ai processi di internazionalizzazione dei traffici, all'integrazione del nostro ordinamento giuridico con l'ordinamento comunitario.

(...) In questo quadro, il mantenimento di un sistema di onorari professionali minimi inderogabili appare, ove correttamente inteso, non come un'indebita protezione di operatori professionali ai margini del mercato, ma come la garanzia pubblica che evita alla collettività gli effetti più dannosi del dispiegamento, senza alcun limite delle dinamiche della concorrenza commerciale. Ad avvalorare tale predicato, la recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 febbraio 2002, in causa C35-99, ha posto fine a un annoso dibattito circa la compatibilità del sistema tariffario con l'articolo 81 del Trattato Ce, chiarendo come la deliberazione da parte del ministro per la Giustizia, conseguente alla proposta del Consiglio nazionale, salvaguardi la valenza pubblicistica del relativo procedimento, in funzione della protezione degli interessi generali della collettività, e non già degli interessi specifici della categoria professionale.

La decisione dell'organo di giustizia comunitario ben si integra con il quadro di riferimento dell'ordinamento italiano vigente, dove la tradizionale collocazione pubblicistica delle organizzazioni di autogoverno degli avvocati, i Consigli degli ordini forensi, si è arricchita negli ultimi anni di numerose ulteriori funzioni di natura squisita-

mente pubblica, in ossequio al principio di sussidiarietà, quali quelle connesse al gratuito patrocinio e alla difesa d'ufficio.

L'inadeguatezza delle tariffe vigenti non si limita ai valori monetari riferiti al 1994 e pertanto non adeguati all'incremento del costo della vita, ma concerne anche l'impianto sistemico delle stesse. Invero, da un lato quelle civili non considerano le variazioni intervenute nella geografia giurisdizionale, dall'altro, quelle penali, ove ad esempio non è prevista espressamente neppure una voce relativa alla partecipazione alle udienze, rende, a volte, difficoltosa la redazione delle parcelle. Altre importanti innovazioni degli ultimi anni, come l'istituzione delle società tra avvocati, disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in attuazione della direttiva 98/5/Ce, nonché l'equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione nell'albo, richiedono di essere recepite nella tariffa.

La citata inadeguatezza si è aggravata a partire dal 1° gennaio 2002 in ragione dell'introduzione dell'euro e della perdita di valore legale della lira.

(...) La revisione delle tariffe rappresenta peraltro l'occasione per correggere e migliorare le insufficienze e le difficoltà interpretative derivanti dall'applicazione delle tariffe del 1994 e che, talvolta, ha cagionato oscillazioni notevoli in sede di applicazione giurisprudenziale. Di qui l'attenzione e

l'interesse del Consiglio nazionale forense, che ha condotto in merito una lunga attività preparatoria e di studio, lungo i primi sette mesi del 2002, per il tramite della propria Commissione tariffe, avvalendosi anche di consulenti esterni qualificati nel calcolo matematico e nella ragioneria.

La Tariffa si fonda sui seguenti criteri generali.

La Tariffa è informata a un generale principio di ragionevolezza che ha consigliato di partire dall'impianto delle tariffe vigenti, per procedere a revisioni e miglioramenti che muovono nella direzione dell'adozione di uno strumento più agile e intellegibile e che, soprattutto, non dia luogo a divergenze interpretative.

Il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 prevedeva articolati che recavano regole generali e criteri relativi agli onorari per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, per l'attività giudiziale penale, e per l'attività

LE NUOVE TARIFFE FORENSI

L'importo minimo resta inderogabile

CONTINUA DA PAG. 27

Considerato che le vecchie lire 5mila equivalgono a euro 2,58 e le vecchie lire mille equivalgono a euro 0,52, il proposto arrotondamento a 5 e a 1 euro comporterebbe — a parere del Consiglio di Stato — un notevole scostamento dal criterio di conversione, con un incremento, rispetto al criterio precedente, di quasi il 100 per cento. Proponeva pertanto il Consiglio di Stato di operare un arrotondamento unico per onorari e diritti all'unità di euro ovvero ad arrotondamenti differenziati di 2 - 3 euro (rispettivamente in difetto e in eccesso) per gli onorari e 0,50 euro in difetto o in eccesso per i diritti.

Questa amministrazione non ha condiviso sul punto le argomentazioni del Consiglio di Stato. Va innanzi tutto rilevato che il criterio di arrotondamento di cui al decreto ministeriale del 1994 era previsto solo in eccesso. Il presente regolamento prevede, invece, un arrotondamento in eccesso per i minimi, mentre per i massimi, prevede un arrotondamento in difetto. Da ciò deriva in termini assoluti che, rispetto alla previgente tariffa, gli arrotondamenti rispetto ai massimi, proprio perché in difetto, non comportano il paventato incremento del 100 per cento.

Inoltre, nell'economia generale della tariffa, l'alternarsi di arrotondamenti per eccesso e per difetto, secondo la medesima unità di misura, si risolve in una sostanziale compensazione, senza però trascurarsi il fatto che l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (i massimi) rispetto all'arrotondamento in eccesso che si applica su importi più contenuti (i minimi). Per il che l'effetto dell'arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro. Tant'è che mentre l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (quelli massimi), l'arrotondamento in eccesso si applica su importi più contenuti (i minimi).

Per ultimo non può non rilevarsi come il ricorso ai centesimi (lo 0,50 riferito ai diritti) contrasta con quella finalità di semplificazione e razionalizzazione, pure condivisa dal Consiglio di Stato.

I criteri descritti fin qui valgono per tutte le parti della Tariffa.

Si indicano di seguito i criteri di riferimento esplicativi che hanno condotto alla redazione delle varie parti della Tariffa.

Capitolo I recante la tariffa in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria. Per ciò che concerne l'articolato normativo, si è innanzi tutto proceduto alla precisazione e al miglioramento (sotto il profilo descrittivo) delle intitolazioni dei vari articoli. Inoltre

nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994 diversi elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura complessive.

È stata prevista l'estensione della regola relativa all'aumento percentuale dell'onorario in caso di difesa di più parti, al caso della difesa di una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto, come più volte affermato dalla Suprema corte (tra le altre, confronta Cassazione civile, sezione II, 2 novembre 1993, n. 10805) (articolo 5, comma 4).

Nella materia amministrativa, particolare attenzione ha comportato la questione della difficoltà di individuare il valore delle controversie amministrative quando esse riguardano l'annullamento di provvedimenti o di atti amministrativi. La questione si pone in termini diversi allorché oggetto della lite è un atto di natura negoziale o risulta applicabile, agli effetti della quantificazione della domanda, la disciplina già prevista in tema di obbligazioni dal Codice di procedura civile. Conseguentemente, la tariffa prevede l'applicazione del criterio generale di cui al Codice di rito ogni volta che sia possibile o, altrimenti, la necessità di tener conto dell'ulteriore criterio dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (articolo 6, comma 3).

Viene altresì precisato che, per le cause sia civili che amministrative «di valore indeterminabile e di particolare importanza in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualunque natura, anche di carattere non patrimoniale», il giudice possa liquidare onorari fino al limite massimo previsto per le cause dal valore fino al euro 516.500,00 (articolo 6, comma 5).

Nelle previgenti tariffe erano previsti criteri diversi per le cause civili e per quelle amministrative. In particolare, per le cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanza il criterio di riferimento non era univoco; infatti, il paragrafo VI, alla lettera m, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 3, 4, 5 (cioè le voci dalla n. 11 alla n. 40) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 100 a 200 milioni di lire, e da 750 milioni a un miliardo di lire; il paragrafo IX, alla lettera q, invece, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 7, 8 e 10 (richiamate dalla voce n. 56) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti rispetti-

vamente, negli scaglioni da 200 a 500 milioni di lire e da 750 milioni a un miliardo di lire. Come si può notare, mentre lo scaglione di riferimento per i massimi resta il medesimo, diverso era lo scaglione richiamato per l'individuazione dei minimi.

La presente tariffa opta ora, invece, per un collegamento a un unico scaglione di valore superiore, in considerazione della circostanza che spesso le cause di valore indeterminabile muovono, allorché sono di particolare importanza, interessi tali e comportano attività così onerose per gli avvocati che il previgente riferimento appariva del tutto insufficiente, perché conduceva a onorari troppo bassi rispetto al rilievo delle vicende dedotte in giudizio.

È stato, inoltre, disposto l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250mila, da lire 250mila a lire 500mila e da lire 500mila a lire un milione) in un unico scaglione fino a euro 600,00 non sembrando congruo il mantenimento di una suddivisione in scaglioni per importi così minimi. È pertanto ragionevole l'equiparazione del trattamento per tutte le cause dal valore fino a euro 600,00. A proposito dell'individuazione degli onorari minimi e massimi per il nuovo più ampio scaglione di valore, il minimo del nuovo scaglione è stato calcolato prendendo come base il minimo del vecchio scaglione da lire 0 a 250mila, mentre il massimo è stato calcolato prendendo come base il massimo dello scaglione da lire 500mila a lire un milione. I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale Istat e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono stati accorpati i primi due scaglioni di valore dei paragrafi VII e VIII della tabella, relativi alle cause innanzi alla Corte di cassazione, le altre magistrature superiori, e il Tribunale della Comunità europea di prima istanza, nonché alle cause dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di giustizia della Comunità europea (ora, rispettivamente, paragrafi V e VI). Pertanto, a fronte di due vecchi scaglioni (cause fino a 500mila lire e cause da lire 500.001 a lire un milione), nella nuova tariffa vi è un unico scaglione per le cause fino a 600 euro. Gli onorari minimi di questo scaglione sono i minimi del precedente scaglione fino a 500mila lire; gli onorari massimi sono quelli massimi dello scaglione da lire 500.001 a lire un milione (lo stesso criterio di cui al punto precedente). I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale Istat, e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

È stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione è stata aggiunta alla voce 25 (già voce 24,

La stessa modifica è stata apporata al paragrafo X (ora paragrafo VII, procedimenti speciali, procedure esecutive, procedimenti tavolari).

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della causa da euro 258.300,01 a euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni, da lire 500 milioni a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a un miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a un miliardo.

Una clausola di chiarimento è apposta in calce alla tabella relativa alle cause davanti al giudice di pace (articolo 5, comma 7), e riprende la formulazione del testo previgente, con una significativa aggiunta (qui evidenziata in grassetto): «Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, Codice di procedura civile, eccedenti il valore di euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II».

È stata, poi, inserita una nuova voce: «8) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria». Tale inserimento appare giustificato in ragione del fatto che spesso anche il procedimento di fronte al giudice di pace, in specie nelle materie a lui riservate in sede di competenza funzionale, si dipana lungo diversi momenti processuali che possono richiedere l'effettuazione di numerose memorie difensive. I valori degli onorari minimi e massimi di questa nuova voce sono stati calcolati partendo dai valori previsti per la voce 17 della tabella prevista dal decreto ministeriale del 1994, relativa ad analoghe attività per le cause innanzi al tribunale, e sono stati ridotti prudentemente facendo uso del generale criterio di ragionevolezza che ha presieduto al lavoro di elaborazione della presente Tariffa.

La voce n. 17 è stata ampliata con il riferimento all'interrogatorio libero («17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l'interrogatorio libero»). Analoga nuova voce è stata ripetuta al n. 29, per le cause dinanzi al giudice amministrativo, sempre più spesso segnate dal ricorso a tali metodologie probatorie.

È stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione è stata aggiunta alla voce 25 (già voce 24,

«redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione»). Non vi è infatti ragione, in via di principio, di distinguere, ai fini della determinazione degli onorari, le due attività che rappresentano specularmente il primo importante atto difensivo nel processo amministrativo (non è affatto detto, in altre parole, che la redazione di una memoria di costituzione sia attività più semplice, e dunque da retribuire meno, della redazione di un ricorso). È stata inoltre precisata la voce n. 29 (29. Memorie difensive per ognuna), in ragione dell'opportunità di prevedere un compenso ogni volta che una importante ed onerosa attività difensiva scritta venga prodotta.

La voce n. 21 (già voce n. 20 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) è stata corretta con la seguente precisazione: «Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale». In caso contrario si applicherà la tariffa valida per le prestazioni stragiudiziali. Stessa correzione è stata apporata alle voci n. 11 (già voce n. 10 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) e 41 (già voce n. 40 della tabella A del decreto ministeriale del 1994).

È stato introdotto un ulteriore scaglione, integralmente sviluppato, dopo l'ultimo scaglione della previgente tabella, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori compresi tra i 2,5 e i 5 milioni di euro. Il calcolo dei minimi e dei massimi per il nuovo scaglione è stato effettuato desumendo dalla precedente tabella i criteri di sviluppo; in particolare, i minimi di detto scaglione sono calcolati riducendo del 50% i massimi del «vecchio» scaglione precedente (da 3 a 5 miliardi di lire) mentre i massimi sono calcolati aumentando gli onorari massimi del «vecchio» scaglione da lire 10.000,001 a lire 50.000,000 del 1.100%. Questa percentuale di incremento è conforme al criterio generale di ragionevolezza, in piena coerenza con la percentuale di incremento adottate nella tabella di cui al decreto ministeriale del 1994; infatti, fermo restando il criterio adottato per il calcolo dei minimi, nel calcolo degli onorari massimi degli scaglioni precedenti erano state utilizzate le seguenti percentuali di incremento: da 750 milioni a 1 miliardo = 400%; da 1 miliardo a 3 miliardi = 700%; da 3 a 5 miliardi = 900 per cento.

È stata inoltre introdotta la regola di chiusura che consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le cause di valore superiore ai 5 milioni di euro.

Il criterio proposto come clausola generale di chiusura della tabella, relativamente al calcolo degli onorari

rispetto a quelli dello scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50 per cento. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a lire 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a lire 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da euro 600 a euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da euro 258.300,01 a euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a lire 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a 1 miliardo.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da euro 516.500,01 a euro 1.549.400,00, da euro 1.549.400,01 a euro 2.582.300,00, da euro 2.582.300,01 a euro 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 milioni a 1 miliardo di lire (ultimo scaglione per il quale il Dm prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125%

rispetto a quello dello scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50 per cento. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a lire 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a lire 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da euro 600 a euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da euro 258.300,01 a euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a lire 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a 1 miliardo.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da euro 516.500,01 a euro 1.549.400,00, da euro 1.549.400,01 a euro 2.582.300,00, da euro 2.582.300,01 a euro 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 milioni a 1 miliardo di lire (ultimo scaglione per il quale il Dm prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125%

rispetto a quello dello scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50 per cento. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a lire 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a lire 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da euro 600 a euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da euro 258.300,01 a euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a lire 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a 1 miliardo.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da euro 516.500,01 a euro 1.549.400,00, da euro 1.549.400,01 a euro 2.582.300,00, da euro 2.582.300,01 a euro 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 milioni a 1 miliardo di lire (ultimo scaglione per il quale il Dm prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125%

rispetto a quello dello scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50 per cento. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a lire 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a lire 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da euro 600 a euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da euro 258.300,01 a euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a lire 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a 1 miliardo.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da euro 516.500,01 a euro 1.549.400,00, da euro 1.549.400,01 a euro 2.582.300,00, da euro 2.582.300,01 a euro 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da criteri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 milioni a 1 miliardo di lire (ultimo scaglione per il quale il Dm prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125%

rispetto a quello dello scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50 per cento. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a lire 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a lire 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da euro 600 a euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da euro 258.300,01 a euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a lire 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a 1 miliardo.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da euro 516.500,01 a euro 1.549.400,00, da euro 1.549.400,01 a euro 2.582.300,00, da euro 2.582.300,01 a euro 5.164.600,00.

rispetto a quello dello scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50 per cento. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a lire 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a lire 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da euro 600 a euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquantina di euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da euro 258.300,01 a euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a lire 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a 1 miliardo.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da euro 516.500,00 euro, coerentemente con quanto già disposto dal paragrafo VI della previgente tabella "Coefficienti di applicazione". Ovviamente l'aumento dei massimi applicabili andrà giustificato nel concreto in relazione all'oggetto della causa, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, che possono derivare dalla sentenza.

Il titolo del paragrafo IV (già paragrafo V) relativo alle cause avanti alla Corte d'appello e alla Commissione tributaria regionale è stato modificato appunto con l'aggiunta della Commissione tributaria regionale, distinguendo così i due gradi del giudizio tributario.

Sono state modificate la voce 36 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 37) specularmente a quanto operato per la voce 16 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 17).

Per le cause avanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori, ivi comprese quelle avanti al Tribunale comunitario di prima istanza e per le cause avanti alla Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, nonché avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea, alla fine dei relativi paragrafi in tabella è stata eliminata la frase «Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati», in modo da rendere applicabili le regole generali di cui all'articolo 5.

Per i procedimenti speciali, le procedure esecutive e i procedimenti tavolari, si richiama l'attenzione sulle modifiche alle voci 50, 52, 53, 54, 55 della tabella A onorari giudiziali (voci 49, 51, 52, 53, 54 vecchia numerazione della tabella A del decreto ministeriale del 1994), operate nella direzione di un chiaro obiettivo di semplificazione.

A proposito delle trasferte, è stato introdotto un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento che appare più coerente con gli attuali regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attività professionale.

Per le cause in materia di rapporti di lavoro, la precedente soglia di valore della causa (150mila lire) al di sotto della quale gli onorari sono dovuti in misura della metà, è stata elevata a 500 euro. È precisato espressamente che per l'assistenza a procedure conciliative presso l'ufficio del lavoro o uffici analoghi si applica la tariffa stragiudiziale (articolo 12).

La revisione delle tariffe è stata poi l'occasione per procedere a una correzione degli onorari minimi e

massimi elaborati secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 1994, relativamente ad alcune evidenti aporie proprie delle voci 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 33, 35, 37, 38 (numerazione della previgente Tariffa); per queste voci, infatti, la tabella prevedeva incongruamente che gli onorari minimi dello scaglione precedente fossero di importo superiore agli onorari minimi dello scaglione immediatamente successivo (di valore maggiore). Più in particolare, per le voci dalla 13 in poi, gli onorari minimi dello scaglione fino a 10 milioni di lire risultano maggiori dei minimi previsti nello scaglione successivo (da 10.000,001 a 50.000,000 di lire). Il calcolo dei minimi di quest'ultimo scaglione avveniva infatti riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente (fino a 10 milioni di lire), ma produceva per le voci indicate questa evidente distorsione.

Per correggere la distorsione, e prevedere, più ragionevolmente, onorari minimi più alti in scaglioni di valore superiore, si è deciso di intervenire, di volta in volta, provvedendo ad aumentare i minimi del secondo scaglione al di sopra di quelli del primo. Per evitare aumenti troppo alti, la differenziazione è stata limitata all'unità minima considerata nelle tabelle degli onorari, e cioè la cinquantina di euro.

Così, ad esempio, la voce 15 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 16) prevedeva per le cause di valore fino a 10 milioni di lire, minimi di 40mila lire (20,66 euro), mentre per le cause di valore da 10.000,000 di lire a 50.000,000 di lire, minimi di 32mila lire (16,53 euro) — si fa riferimento ovviamente a valori convertiti anche in euro, e in particolare alla pubblicazione speciale del Cnr "Le tariffe in euro", supplemento al n. 4 di "Attualità forensi", novembre-dicembre 2001. Ora, ferma restando l'esigenza di differenziare in aumenti i minimi dello scaglione più alto rispetto ai minimi dello scaglione precedente, si è scelto di prendere come riferimento, per il calcolo dell'onorario minimo dello scaglione più alto, il minimo precedente (40mila lire = 20,66 euro), di rivalutarlo secondo l'indice Istat e arrotondarlo secondo i criteri generali, e di aumentarlo fino all'unità superiore utilizzata nella Tariffa relativamente agli onorari, cioè alla cinquantina di euro.

Va tuttavia precisato che nei casi in cui l'applicazione del criterio di arrotondamento alla cinquantina di euro avrebbe comportato un aumento del valore superiore al 30%, si è proceduto a ridurre i relativi importi, sia nei minimi che nei massimi, onde ricondurli a un valore tendenziale nell'ambito della rivalutazione di cui al 25 per cento.

Si confrontano al riguardo le voci 4, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28 della tabella A.

complessivamente il 3% del valore della pratica (articolo 11).

Si tenga presente che in questo caso la formula usata dal decreto ministeriale del 1994 era poco chiara, giacché ometteva il riferimento allo «scaglione precedente», e si riferiva impropriamente alle controversie piuttosto che alle pratiche. La formula risultava espressa nei seguenti termini (si veda Norme comuni ai nn. I Ba, I Bb, 2c, 2e): «Per le cause di valore superiore a un miliardo, gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia».

Le voci 2a (diritto fisso di posizione ad archivio) e 2b (lettere, telegrammi, comunicazioni telefoniche e telematiche) sono state meramente adeguata all'incremento Istat, così come la voce 2d (conferenze di trattazione), dove è stato altresì inserito il riferimento alle conferenze di trattazione, svolte in forma anche telematica.

Nessuna modifica è stata apporata alla voce 2f, relativa alla redazione di contratti, statuti eccetera.

Nella voce n. 3 (assistenza ad adunanze, assemblee eccetera) il minimo è stato meramente adeguato all'incremento di cui all'indice Istat, mentre il massimo è stato aumentato del 50 per cento. Anche qui vale la considerazione già espressa: tali nuovi massimi "coprono" anche scaglioni di valore molto più alti che in passato, e pertanto tale massimo va prudentemente applicato anche a cause di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole prevedere cifre irrisorie.

Nella voce n. 4, fermo restando il minimo, è stata applicata la rivalutazione all'indice Istat al massimo previsto nella previgente tabella.

Nella voce n. 6, sono stati modificati gli scaglioni di valore sui quali applicare le percentuali previste dal decreto ministeriale ai fini del calcolo degli onorari; conseguentemente, in deroga all'indice Istat, è stato aumentato anche l'onorario minimo.

Infine, la norma relativa alle indennità di trasferta (articolo 8) è stata precisata con un riferimento al trasferimento fuori dal proprio domicilio professionale, e con altri adeguamenti di minore rilievo quali la previsione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti su veicolo proprio eccetera.

Maggiore rilievo alle prestazioni «extra-aula»

Per quanto concerne la tabella B, relativa ai diritti di avvocato, e fermo restando quanto precisato relativamente al criterio generale di arrotondamento dei valori espressi nella tabella dei diritti sopra meglio illustrati con riferimento ai criteri generali utilizzati nella novella della tariffa, si osserva in via generale che tale tabella ha subito interventi meno profondi di quelli relativi alle tabelle degli onorari.

Si è proceduto all'elimin